COPIA

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. **50**
in data: **28/06/2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

OGGETTO :	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2013

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **09:00** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

DESINI ROBERTO	P	LAMPIS ANTIOCO	P
PORRU SALVATORE	P	UGGIAS TONIA	A
LEONI VINCENZO	A	CANU ANTONIO	P
PIGA GIAN FRANCO	P	OGANA GIAN MARIO	P
COCCO GIOVANNI	P	SASSU FABIO	P
SATTA MARIO	P	PIU ANTONIO	P
SASSU NICOLA	P		
CASADA TONINO	P		
PAZZOLA GIANPIERO	P		
SENES FRANCESCO	A		
BASCIU MARIO	P		

Totale Presenti: 14 Totali Assenti: 3

Il Presidente DESINI ROBERTO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA TURRA GAVINA.

In presecuzione di seduta il Sindaco cede la parola all'assessore Satta

Ore 11,03 escono dall'aula l'assessore Cocco e il Consigliere Pazzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.61 del 11.06.2013 con la quale la Giunta, in sede di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.L. n.16/2012 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento";*

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero delle Economia e delle Finanze 18/05/2012, n.3/DF, che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, - adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione

d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni fino residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 600,00 complessivi. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

VISTO l'art. 1,comma 1, del Decreto-Legge 21 maggio 2013, n.54, che interviene sulla normativa IMU, sospendendo il versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

DATO ATTO che il pagamento della prima rata per gli immobili indicati nel punto precedente rimane sospeso fino al 31 agosto 2013, se entro tale data la disciplina dell'IMU non verrà riformata, l'acconto per tali immobili dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 10, comma 4 quater, del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; il versamento può essere effettuato anche utilizzando l'apposito bollettino;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l'anno 2013, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le

aliquote e le detrazioni deliberate per il 2012, la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote deliberate dal Comune per l'intero anno;

- la legge di stabilità 228/2013 è intervenuta con una modifica che riguarda le modalità di versamento, precisando che il versamento dell'imposta sarà effettuato interamente al Comune di ubicazione dell'immobile, con esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D per i quali è previsto che il versamento vada effettuato interamente in favore dello stato;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3bis, del D.Lgs 504/92 (abitazione assegnata all'ex coniuge), mentre la sola detrazione è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

RITENUTO di confermare l'aliquota di base del tributo, di cui all'art. 13, comma 6, l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, e l'aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, come di seguito riportato:

2) aliquota di base 0,76 % (zero virgola settantasei per cento);
3) aliquota ridotta allo 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
4) aliquota ridotta allo 0,2 % (zero virgola due per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATO il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione Consiliare n.6 del 20/02/2012;

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal suindicato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, agli articoli espressamente del richiamati del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, convertito dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *"Statuto dei diritti del contribuente"*, oltre che alle successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Piu per dichiarazione di voto: si astiene perché ha avuto poco tempo per esaminare la pratica.

Presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli n. 8
Astenuti n.4 (Canu, Ogana, Sassu, Piu).

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2013 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le *aliquote* dell'Imposta Municipale Propria stabilite nel 2013:

1) aliquota di base 0,76 % (zero virgola settantasei per cento);
2) aliquota ridotta allo 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3) aliquota ridotta allo 0,2 % (zero virgola due per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Di confermare per l'anno 2013 le detrazioni previste dal legislatore:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la *detrazione* prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Di considerare per l'anno 2013 direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.6 del 20/02/2012;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto non riportato nel presente verbale, si rinvia all'integrale registrazione depositata agli atti.

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile
F.to Dr.ssa Nicolina Cattari
24/06/2013

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente	**Il Segretario Generale**
F.to Dr. Desini Roberto	F.to Dr.ssa Turra Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
Reg. N. 959.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 19/07/2013

Il Messo Comunale	Il Segretario Generale
F.to Masala Antonio Vito	F.to Dr.ssa Turra Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione si sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

[X] Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 28/06/2013

Il Messo Comunale	Il Segretario Generale
F.to Masala Antonio Vito	F.to Dr.ssa Turra Gavina